

TITOLO I - L'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

Per iniziativa di Cia - Agricoltori Italiani, che assume la qualifica di socio promotore, e per gli scopi di cui all'art. 4, è costituita un'associazione denominata "Associazione Italiana Energia dal Legno" e in breve anche soltanto "AIEL", in seguito indicata anche come Associazione.

Nell'espletamento delle sue funzioni l'Associazione può collaborare con tutte le organizzazioni di rappresentanza della filiera delle produzioni agricole e forestali ad uso energetico e con gli organismi pubblici a livello internazionale, europeo, nazionale e locale e comunque con tutti gli enti ed organizzazioni interessate allo sviluppo delle energie rinnovabili.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Roma, Via Mariano Fortuny 20.

Il consiglio direttivo può istituire sedi operative e/o o periferiche in Italia e nei Paese dell'Unione Europea.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 - Scopi e finalità

L'Associazione ha come fine la promozione e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili di origine agricola e forestale e lo sviluppo del loro utilizzo per fini civili, agricoli ed industriali.

In particolare l'Associazione in coerenza con i valori e principi istituzionali del socio promotore, si prefigge di:

- a) rappresentare, in tutte le sedi istituzionali, politiche ed economiche, l'interesse dei soci;
- b) valorizzare le tecnologie di conversione energetica alimentate a biomasse, biogas e bioliquidi di origine agricola e forestale finalizzate alla produzione di energia nell'ambito delle politiche di sviluppo agricolo e forestale, della filiera agroenergetica nella sua accezione più ampia e del sistema energetico nazionale ed internazionale;
- c) favorire lo sviluppo professionale di tutti gli operatori del settore, ivi compresi i produttori e distributori dei biocombustibili, i costruttori, distributori, installatori, manutentori, gestori e progettisti di tutte le tecnologie afferenti al comparto agroenergetico;
- d) promuovere la qualità dei combustibili legnosi e la gestione forestale sostenibile;
- e) implementare gli interventi di efficienza energetica in tutte le loro applicazioni ed evoluzioni, nell'ambito di un modello economico ambientalmente sostenibile, orientato alla riduzione delle emissioni climalteranti e alla decarbonizzazione dell'economia;
- f) sostenere la crescita economica delle aree rurali attraverso la diffusione dell'utilizzo dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali come fonte di energia rinnovabile, anche mediante la costituzione di forme associative o la promozione di aggregazioni territoriali tra soggetti della filiera agroenergetica;
- g) operare presso le istituzioni pubbliche per favorire l'adozione di provvedimenti normativi che diano impulso a tutte le energie rinnovabili di origine agricola e forestale prodotte secondo pratiche, tecnologie, comportamenti ispirati alla sostenibilità, alla valorizzazione dello sviluppo locale e delle risorse del territorio, al rispetto dei diritti delle persone;
- h) promuovere studi e ricerche dirette alla valorizzazione delle biomasse per uso energetico, alla crescita della filiera agroenergetica e dell'innovazione tecnologica dell'intero settore;
- i) diffondere la conoscenza delle più moderne tecnologie per la coltivazione, raccolta, lavorazione e trasformazione delle colture agricole e forestali da destinare alla produzione di energia, comprese le più efficienti modalità di produzione e distribuzione di energia ottenuta dalle biomasse e dai relativi sottoprodotti;
- j) promuovere presso i consumatori ed utenti la conoscenza dei vantaggi ambientali, economici e sociali derivanti dall'uso a fini energetici dei prodotti e sottoprodotti agricoli e forestali,

dall'impiego di tecnologie di produzione energetica conformi agli standard di qualità europei, nonché la conoscenza delle opportunità offerte dalle norme e dai provvedimenti vigenti a livello regionale, nazionale e internazionale;

- k) favorire l'espansione delle energie rinnovabili nel settore agricolo e forestale sia nella produzione che nell'utilizzo, come concreta opportunità d'impresa per l'intero sistema economico;
- l) operare, nell'interesse dei soci per l'aggregazione dell'offerta di prodotti e sottoprodotti di origine agricola e forestale a destinazione energetica, anche attraverso la promozione di accordi di filiera ed altri strumenti di contrattazione collettiva.

L'Associazione condivide e fa propri i principi e i valori fondamentali del socio promotore, indicati all'art. 2 dello Statuto di CIA - Agricoltori Italiani, ai quali si ispira nella propria azione.

In particolare, riconosce e promuove i valori dell'autonomia, della democrazia e dell'indipendenza associativa, nel rispetto dei dettami della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché la crescita culturale, morale, civile ed economica di tutti coloro che operano nel mondo rurale; la democrazia economica, la libera iniziativa imprenditoriale, il lavoro, la solidarietà, la cooperazione, la valorizzazione dell'ambiente e del territorio, la ricerca di convergenze con gli altri settori economici e sociali, con particolare riferimento alle imprese; il perseguimento della piena parità tra donne e uomini, l'inserimento dei giovani ed il ricambio generazionale nelle imprese agricole.

Nel perseguire le proprie finalità, l'Associazione opera in coerenza con i valori e principi istituzionali del socio promotore, mantenendo la propria autonomia operativa e gestionale, attua tutte le iniziative utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui al presente articolo, quali, a mero titolo esemplificativo:

- collaborare e partecipare a iniziative e progetti con la Confederazione Italiana Agricoltori, nonché con le altre organizzazioni portatrici di interessi della filiera legno-energia, gli enti pubblici internazionali, europei, nazionali e locali e con tutti gli enti ed organizzazioni interessate allo sviluppo delle energie rinnovabili;
- organizzare convegni, seminari, incontri, corsi e programmi di formazione, di informazione e di assistenza tecnica per l'approfondimento di tematiche inerenti agli scopi associativi, a favore dei soci, degli operatori della filiera legno-energia e di terzi;
- svolgere ogni attività ed iniziativa di promozione e comunicazione sulle tematiche associative e sull'utilizzo energetico delle biomasse legnose di origine agricola e forestale, anche attraverso pubblicazioni, ricerche, studi, visite guidate, fiere ed esposizioni, materiale informativo anche digitale;
- organizzare, promuovere o gestire, direttamente o con terzi, sistemi di attestazione e certificazione della qualità di biocombustibili e tecnologie ovvero sistemi di certificazione volontaria di prodotto, processo o modelli di gestione per la filiera legno-energia;
- fornire supporto, assistenza e consulenze specifiche ai Soci e ai terzi;
- sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici o privati, nazionali, comunitari e internazionali, nonché partecipare a bandi, gare, concorsi e simili;
- con decisione dell'Assemblea, costituire o partecipare, anche acquisendo quote e azioni, a società, imprese, consorzi, enti e organismi profit o del Terzo Settore, che siano funzionali agli scopi statutari e che perseguano finalità analoghe o compatibili e non siano in conflitto o in diretta concorrenza con le attività dei Soci.
- svolgere ogni altra azione o attività necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 – Soci

Cia - Agricoltori Italiani, quale socio promotore, è socio di diritto dell'associazione.

Possono essere soci ordinari tutti i soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che svolgono una attività di impresa riconducibile al settore agro energetico che condividono le finalità della Associazione. Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche, gli Enti pubblici e privati,

Associazioni e Fondazioni, le Organizzazioni di qualunque tipo, che non svolgono una attività di impresa riconducibile al settore agro energetico e che condividono le finalità dell'Associazione. L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione della domanda scritta, contenente l'impegno a sostenere e sviluppare l'Associazione sia economicamente sia propagandandone gli scopi e le attività.

I soci con l'adesione si obbligano ad osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione, a versare la quota associativa iniziale e le quote contributive annuali come stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo, a cooperare comunque al raggiungimento dei fini sociali, astenendosi da atti pregiudizievoli agli interessi della Associazione.

La Cia - Agricoltori Italiani, quale socio promotore, se richiesto da AIEL, collaborerà con il Consiglio Direttivo per la realizzazione dei fini sociali e deve versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, ma comunque non inferiore almeno al triplo di quella ordinaria.

I soci sostenitori versano i contributi associativi nella misura che il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce per tale categoria di soci. Il mancato versamento annuo della quota stabilita per tale categoria di soci, comporta la perdita della qualità di socio sostenitore.

Nell'ambito della Associazione possono essere costituiti dei gruppi di interesse economico nei diversi settori. Il funzionamento del gruppo è disciplinato da un proprio regolamento interno che ne stabilisce le modalità di adesione e organizzazione, il programma di attività, il riparto tra i suoi membri delle spese necessarie alla realizzazione del programma annuale, la nomina del comitato operativo che ha il compito di coordinare le specifiche iniziative. Il regolamento interno è approvato dal gruppo stesso, su indicazione del Consiglio Direttivo della Associazione. I membri del gruppo dovranno preventivamente aderire ad AIEL e dividerne lo Statuto e le finalità.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato, salvo recesso da parte del socio, da inviare al Presidente, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale.

La dichiarazione di recesso non fa venire meno l'obbligo del socio al pagamento delle quote sociali dovute alla data del recesso, comprese quelle dell'anno in corso al momento della comunicazione.

L'associato può essere escluso con delibera motivata e insindacabile del Consiglio Direttivo per violazione agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle delibere validamente assunte dagli organi dell'Associazione. Costituisce specifico motivo di esclusione il mancato pagamento nei termini delle quote contributive annue.

Il Consiglio Direttivo può inoltre deliberare l'esclusione del socio in caso di comportamenti gravemente pregiudizievoli per il perseguimento degli scopi della Associazione.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Le sedute e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che possa essere verificata l'identità e la legittimazione dei partecipanti, che sia consentito esaminare eventuali documenti, seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e votare in simultanea con strumenti che consentano la certificazione del voto. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e l'eventuale Segretario.

Art. 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è formata dal Socio promotore, e da tutti i soci ordinari regolarmente iscritti da almeno un mese prima della data dell'Assemblea. Ogni socio ha diritto ad un voto.

I soci sostenitori possono partecipare alla Assemblea e dare il loro contributo alle attività della Associazione, ma non hanno diritto al voto.

Può partecipare all'Assemblea in qualità di socio ordinario o di socio sostenitore il rappresentante legale del soggetto aderente ovvero un proprio rappresentante all'uopo delegato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera o altro mezzo idoneo, anche in via informatica, da inviarsi, presso l'indirizzo postale o indirizzo di posta elettronica del socio indicati nella domanda di iscrizione o successivamente comunicati, almeno otto giorni prima della adunanza. La convocazione deve contenere la materia da trattare, il giorno, ora e luogo della adunanza. Nello stesso avviso di convocazione può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e ogni altra volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci o il socio promotore.

L'Assemblea dei soci:

- a) definisce e delibera le linee ed indirizzi generali di strategia dell'Associazione anche con apposito documento programmatico;
- b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, determinandone il numero;
- c) elegge il Collegio dei Revisori, determinandone il compenso;
- d) approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) delibera eventuali modifiche al presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione, nominando uno o più liquidatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, ove siano presenti almeno la maggioranza dei soci aventi titolo, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

In entrambi i casi, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, ove il socio promotore esprima il voto contrario, la delibera dovrà essere approvata con il voto favorevole di 1/3 dei soci ordinari aventi titolo.

Per modificare lo Statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione, è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei due terzi dei soci.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a quindici.

Il socio promotore ha diritto di indicare direttamente un terzo dei componenti il Consiglio in relazione al numero complessivo. I restanti membri vengono eletti dall'Assemblea in base ad apposito Regolamento, che deve garantire la rappresentatività della base sociale e dei Gruppi di interesse esistenti.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare le linee programmatiche di politica associativa ed organizzativa dell'Associazione;
- b) deliberare in merito alle iniziative e alla organizzazione di servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari;
- c) deliberare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, deliberando su contratti, convenzioni o intese;
- d) decidere sull'ammissione e sulla esclusione dei soci;
- e) stabilire la pianta organica del personale e le relative assunzioni o licenziamenti;
- f) deliberare sulla apertura di eventuali sedi secondarie dell'Associazione;
- g) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione e stabilire annualmente le

quote associative dei soci ordinari e sostenitori;

h) indicare i propri rappresentanti negli organi delle eventuali altre Associazioni a cui si vorrà aderire;

i) approvare eventuali regolamenti interni della Associazione;

j) eleggere, al suo interno il Presidente;

k) nominare uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo può delegare a uno o più consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, a tempo determinato o fino a revoca, il compimento di attività di sua competenza, ad esclusione di quelle di cui alle precedenti lettere a), d), g), i), j) e k).

Il Consiglio Direttivo può istituire e nominare il Comitato Tecnico Scientifico della Associazione, composto da un massimo di nove persone, scelte tra soci e non soci, individuate tra ricercatori, accademici ed esperti del settore agroenergetico, con compiti volti a fornire un supporto scientifico all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, oppure quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri, con lettera, posta elettronica o fax, recante l'ordine del giorno, spedita o inviata, almeno otto giorni prima della data della riunione, ai membri del Consiglio. In caso d'urgenza, la convocazione può essere notificata mediante telegramma, fax o posta elettronica, tre giorni prima della data della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per via telematica, anche attraverso posta elettronica ovvero in audioconferenza o in videoconferenza.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La cessazione della qualità di socio comporta la decadenza immediata dalla carica di Consigliere salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo di cui fa parte ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Associazione anche in giudizio; ha il potere di riscuotere o far riscuotere da un suo delegato somme di qualunque importo e natura da chiunque versate e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria; nomina avvocati, procuratori, arbitri o consulenti dinanzi a qualsiasi Autorità o Collegio arbitrale.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, dirige e controlla il regolare andamento dell'Associazione e ne riferisce al Consiglio Direttivo, a cui propone le iniziative più opportune per il conseguimento degli obiettivi.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano per età.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare la firma ad altri per singoli atti o serie di atti.

Il Presidente delibera, in caso di particolare urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio Direttivo stesso, escluse quelle indicate all'art. 9, lettere a), d), g), i), j), k), e sempre che tali materie non siano state delegate ad altri consiglieri ai sensi del precedente art. 9. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio Direttivo nella adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la regolarità contabile e amministrativa della gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, ed è eletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica per tre anni ed è presieduto da un iscritto all'Albo Ufficiale.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea di bilancio, con propria autonoma relazione, sulla

gestione economica e finanziaria dell'Associazione. Può, in caso di grave violazione di principi di correttezza e regolarità contabile ed amministrativa, richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo per riferire ad esso direttamente. In caso di rifiuto, può provvedere direttamente il Presidente del Collegio dei Revisori.

TITOLO III - LE RISORSE

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative di ammissione e dalle contribuzioni straordinarie versate dai soci;
- b) dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle riserve, dai fondi e da qualunque altra somma accantonata per iniziative o finalità specifiche.

Durante la vita dell'Associazione il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti tra i soci.

Gli associati receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Art. 13- Entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dal socio promotore, dai soci ordinari, dai soci sostenitori;
- b) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi Enti pubblici nazionali, comunitari e internazionali;
- c) da qualsiasi altra entrata o cespite anche proveniente da eventuali attività svolte dall'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali.

Art. 14 - Bilanci

Il Bilancio preventivo ed il Bilancio consuntivo, redatti secondo il criterio di competenza, sono approvati dagli organi competenti, di cui agli articoli precedenti.

L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo è approvato entro i sei mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO IV - NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 15 Marchio e Logo "AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali"

L'Associazione AIEL è proprietaria e titolare esclusiva del marchio, della denominazione e del logo "AIEL Associazione Italiana Energia dal Legno".

L'uso del marchio e del logo può essere concesso a terzi con autorizzazione del Consiglio Direttivo e con le modalità stabilite in apposito Regolamento

Art. 16 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato o contemplato dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di Associazioni.